



INDICAZIONI
E ADEMPIMENTI
ANNO
SCOLASTICO
2023-2024
PER IL PERSONALE
DOCENTE E ATA
ASSUNTO CON
CONTRATTO A
TEMPO
INDETERMINATO

Come previsto dal CCNL, l'assunzione a tempo indeterminato del personale della scuola si realizza con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l'amministrazione (MIM) e il lavoratore che è stato individuato come avente diritto al posto.

L'assunzione può avvenire anche su posto part-time previa specifica richiesta al momento dell'assunzione al fine di poter optare per un orario ridotto, naturalmente se si rientra nel contingente massimo definito a livello provinciale.

Sottoscrizione del contratto e assunzione di servizio

Nel contratto di lavoro il lavoratore sottoscrive alcuni elementi essenziali che costituiscono il rapporto stesso. La prima incombenza prevista impone al personale neo assunto a tempo indeterminato (ruolo) di prendere servizio dal 1° settembre nella scuola assegnata. La mancata assunzione di servizio, se non giustificata da gravi motivi, comporta la decadenza della nomina in ruolo.

Solo in relazione a particolari condizioni, infatti, è possibile chiedere il differimento dell'assunzione di servizio.

Differimento dell'assunzione di servizio

Il differimento della presa di servizio è contemplato per motivi derivanti da maternità, interdizione per gravi complicanze della gestazione, malattia o infortunio. In particolare per il personale collocato in maternità (astensione obbligatoria o in interdizione per gravi complicanze) non c'è alcun obbligo riguardante l'assunzione di servizio e il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve intendersi perfezionato mediante semplice dichiarazione di accettazione della nomina, senza alcun obbligo di assumere servizio.

Si precisa che il possibile differimento della presa di servizio non riguarda le situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego. Tali incompatibilità vanno eliminate prima della sottoscrizione del contratto con l'amministrazione (MIM). Il personale individuato per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, deve risultare svincolato da altri rapporti di lavoro.

Part-time

All'atto dell'assunzione a tempo indeterminato o entro il 15 marzo di ogni anno il personale della scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Hanno titolo a chiedere detta trasformazione i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il personale educativo, il personale ATA con l'esclusione dei DSGA.

Per i docenti, il CCNL prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Per il personale ATA, il CCNL prevede che il dipendente a tempo parziale copra una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale per il personale docente e ATA può essere realizzato:

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana (tempo parziale verticale);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate in precedenza (tempo parziale misto).

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.

Il personale docente con rapporto di lavoro part-time deve adempiere alle attività di carattere individuale e collegiale nel modo seguente:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie (per intero);
- collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (fino a 40 ore per intero);
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);

partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (le 40 ore annue sono rapportate in proporzione all'orario part-time effettuato).

La prestazione lavorativa in part-time, consente, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.

Ai fini del diritto di quiescenza e di previdenza gli anni di servizio prestati a tempo parziale sono utili per intero. Riguardo la determinazione dell'importo di pensione e del TFR, gli anni trascorsi in regime di part-time sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'orario effettivamente svolto. *Rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni.*

Documenti di rito e dichiarazione dei servizi pre-ruolo

Le norme vigenti hanno eliminato l'obbligo di presentazione dei documenti di rito, in quanto sostituiti dalle dichiarazioni personali rese ai fini delle procedure concorsuali o di inserimento nelle graduatorie.

All'atto dell'assunzione è comunque necessario provvedere alla presentazione:

- della dichiarazione personale sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;
- della dichiarazione dei servizi pre-ruolo.

Il termine per la presentazione delle suddette dichiarazioni, pena la decadenza del contratto, è di 30 giorni successivi alla presa di servizio (sono ammessi tuttavia completamenti e regolarizzazioni successive).

Esercizio della libera professione e svolgimento di incarichi retribuiti per il personale docente

All'inizio di ogni anno scolastico, il personale docente in servizio nella scuola statale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che intende esercitare la libera professione oppure svolgere incarichi retribuiti deve presentare richiesta di autorizzazione al proprio dirigente scolastico (*rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni*).

Periodo di prova

Ai sensi del CCNL/Scuola, il personale assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

Docenti – scuola primaria e secondaria:

- un anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto) con obbligo di formazione e valutazione finale;

ATA:

- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
- quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell'area di Assistente;
- sei mesi per i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.

Valutazione dei servizi precedenti ai fini della pensione

I periodi di lavoro prestati presso lo Stato o presso altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata presso l'INPS o presso altre gestioni, si computano ai fini del trattamento di quiescenza. In altri termini, i servizi prestati in qualità di docente o ATA di ruolo vengono automaticamente computati senza la necessità di presentare apposita domanda di computo.

Altri servizi sono invece computabili solo a domanda per cui, qualora il lavoratore intenda usufruirne, dovrà presentare apposita istanza di valutazione ai fini pensionistici alla quale seguirà apposito provvedimento di computo da parte dell'amministrazione competente.

È questo il caso dei servizi svolti in qualità di supplente fino al 31 dicembre 1987 con versamento di contributi A.G.O. (assicurazione generale obbligatoria-INPS). Dopo tale data infatti i contributi per i supplenti sono stati versati in conto Tesoro e poi all'IPDAP e sono valutabili ex-se senza bisogno di alcuna domanda.

Pertanto, i dipendenti statali possono chiedere il computo parziale o totale dei servizi anteriori alla nomina in ruolo.

La domanda deve essere prodotta con l'indicazione dei periodi di cui si chiede la valutazione e va inoltrata almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (ai sensi dell'art. 147 DPR 1092/1973).

Tali servizi, prestati in qualità di supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

Ai sensi DPR 1092/1973 ai fini del computo di tali servizi nulla è dovuto dal dipendente (*rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni*).

Ricongiunzione legge 29/1979

Con la ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 si possono unificare, al fine di usufruire di un'unica pensione statale, i contributi INPS derivanti da servizi prestati alle dipendenze di privati, i servizi prestati presso scuole legalmente riconosciute, eccetera... *(rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni).*

Ricongiunzione legge 45/1990

Sono ricongiungibili ai sensi della legge 45/1990 anche i contributi assicurativi derivanti dall'esercizio di libera professione e riferiti a regimi previdenziali obbligatori *(rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni).*

Riconoscimento ai fini economici e di carriera del servizio pre-ruolo

Il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, durante il periodo di prova o l'anno di formazione, viene retribuito con lo stipendio iniziale del proprio livello.

Superato il periodo di prova l'interessato può chiedere il riconoscimento dei servizi pre-ruolo valutabili ai fini della carriera.

La ricostruzione di carriera produce benefici economici proporzionali al servizio riconosciuto *(rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni).*

Fondo pensione Espero

Il Fondo scuola Espero è un fondo pensione complementare a cui possono aderire tutti i dipendenti della scuola statale. Attraverso l'adesione a tale fondo sarà possibile ricevere una pensione integrata a quella di base obbligatoria.

Come altri fondi pensionistici complementari anche il Fondo Espero non ha scopo di lucro e di conseguenza tutti i contributi versati dagli aderenti sono reinvestiti in strumenti finanziari così da garantire il massimo ritorno economico al momento della pensione.

Per aderire è sufficiente sottoscrivere l'adesione tramite il servizio self service messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale NoiPa *(rivolgersi alle Segreterie provinciali SNALS per ulteriori informazioni).*

Adempimenti, scadenze e facsimili per la presentazione delle istanze

- Dichiarazione assunzione di servizio (1° settembre) – *facsimile 1*;
- Richiesta di part-time (al momento dell'assunzione di servizio);
- Dichiarazione responsabilità esistenza di altri rapporti di lavoro (1° settembre) – *facsimile 2*;
- Richiesta di accreditamento stipendio MEF (1° settembre) – *facsimile 3*;
- Dichiarazione personale sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego (entro 30 giorni dall'assunzione di servizio) – *facsimile 4*;
- Dichiarazione dei servizi (entro 30 giorni dall'assunzione di servizio) – su piattaforma Istanze online;
- Domanda di valutazione dei servizi ai fini della pensione (possibile anche durante il periodo di prova) – va presentata tramite Patronato;
- Domanda di ricongiunzione legge 29/1979 (possibile anche durante il periodo di prova) – va presentata tramite Patronato;
- Domanda di ricongiunzione legge 45/1990 (possibile anche durante il periodo di prova) – va presentata tramite Patronato;
- Domanda di riconoscimento ai fini economici e di carriera del servizio pre-ruolo (dopo il superamento del periodo di prova nel periodo di settembre-dicembre) - su piattaforma Istanze online;
- Richiesta autorizzazione libera professione (all'inizio di ogni anno scolastico) – facsimile 5.